

## Sentenza della Corte costituzionale n. 100/2023

**Materia:** enti locali, segretari comunali.

**Parametri invocati:** articoli 3, 51, primo comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; articolo 2, primo comma, lettera b), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articolo 4, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali).

**Esito:** illegittimità costituzionale, inammissibilità e non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 4, comma 3, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), per violazione degli articoli 3, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La disposizione impugnata introduce una modalità straordinaria e temporanea di iscrizione all'albo regionale dei segretari degli enti locali, inserendosi in un contesto normativo che già esonera alcune categorie di soggetti dal necessario superamento del concorso pubblico per segretari, e stabilisce per costoro un'ulteriore deroga, esimendoli anche dalla previa necessaria partecipazione ad alcuni specifici corsi di formazione.

Secondo il ricorrente, tale disposizione viola, in primo luogo, l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, determinando una indebita ingerenza nella materia "*ordinamento civile*". Inoltre, vi sarebbe una lesione dell'articolo 2, primo comma, lettera b), dello Statuto speciale e degli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione perché la disposizione impugnata consentirebbe l'iscrizione all'albo regionale di soggetti rispetto ai quali non sarebbe "*assicurata una procedura volta ad accertare [...] la qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali*". Ciò determinerebbe un contrasto con i principi costituzionali di imparzialità dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l'imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche, costituenti limiti alle competenze statutarie della Regione resistente.

La Corte, preliminarmente, illustra la portata precettiva della disposizione impugnata, nonché svolge una breve ricostruzione del contesto normativo in cui essa si inserisce, relativo all'accesso, nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, all'albo regionale dei segretari degli enti locali. La regolamentazione di base per l'accesso al predetto albo è, infatti, prevista, non già dalla normativa impugnata, bensì dalla legge regionale della Valle d'Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta). L'articolo 1, comma 5, di quest'ultima legge stabilisce, in generale, che l'iscrizione all'albo può avvenire previo superamento del relativo concorso pubblico regionale. Il successivo comma 6, tuttavia, consente l'iscrizione anche alle seguenti categorie: a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale

assunti a tempo indeterminato; b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale; c) soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 9 del d.P.R. 465/1997; d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano; e) segretari iscritti all'albo regionale ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione. In virtù della citata l.r. 46/1998, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 (e cioè i dirigenti regionali e i soggetti in possesso di laurea) accedono all'albo senza aver superato il pertinente concorso pubblico regionale per segretari. Per parte loro, i soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma hanno superato l'apposito concorso pubblico statale (quelli di cui alle lettere c) e d)), oppure regionale (quelli di cui alla lettera e)) o ancora quello comunale (quelli di cui alla lettera d), limitatamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano).

In questo regime, il legislatore regionale al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 46/1998, ha innanzitutto stabilito che i soggetti del primo gruppo, appunto quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possano iscriversi all'albo subordinatamente alla ricorrenza di un requisito specifico, ovvero la frequenza di un corso di formazione "*professionalizzante*" e il superamento del relativo esame finale. Il comma 8 del medesimo articolo 1, inoltre, prevede che i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 possano iscriversi all'albo regionale, subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione "*sulle peculiarità dell'ordinamento regionale*" e al superamento del relativo esame finale (con esclusione di coloro che siano già risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). L'impugnato articolo 4, comma 3, della l.r. 6/2022, inserendosi in una disciplina che già consente a talune categorie di accedere all'albo regionale dei segretari degli enti locali senza aver superato l'apposito concorso pubblico regionale, introduce una deroga (sia pur in via straordinaria) alla regola che a tali categorie impone, quale requisito per l'iscrizione all'albo, di frequentare appositi corsi di formazione e di superare i relativi esami finali. Infatti, la disposizione impugnata stabilisce che i soggetti di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), "*in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all'Albo*", senza esser tenuti a frequentare i citati corsi di formazione, e, di conseguenza, nemmeno a superare i relativi esami finali, in considerazione, secondo quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo, della carenza di soggetti incaricabili iscritti all'albo regionale dei segretari e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale per l'accesso al medesimo albo, da concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

La Corte ribadisce la propria posizione secondo cui la frequenza di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non è equiparabile al superamento di un concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione (sentenze n. 95 del 2021, n. 277 del 2013, n. 30 del 2012, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010). Nella situazione normativa data, l'esonero dei soggetti che non hanno superato lo specifico concorso segretariale dal corso di formazione e dal relativo esame finale previsto dal legislatore regionale al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 46/1998 rinnova ed aggrava la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, perché consente la diretta iscrizione all'albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali, che quel corso, secondo le previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a ottenere. Pertanto, la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 2, primo comma, lettera b), dello Statuto speciale e dell'articolo 97 della Costituzione, l'articolo 4, comma 3, della l.r. 6/2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 1 della l.r.

46/1998 non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della medesima legge regionale.

La Corte, infine, conclude con un "monito" per la Regione, sollecitando il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente con i principi affermati nella sentenza, anche alla luce dell'annunciata revisione organica della disciplina regionale vigente in materia.